



C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

ORIGINALE

SARZANA, 09.04.2009

Ordinanza n° 68

Oggetto = orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali complementari ed affini

I L S I N D A C O

RICHIAMATE le ordinanze n° 65 del 15.07.92 e n°137 del 30.07.98 con le quali ,in applicazione dell'art.8 della legge 25 Agosto 1991, n°287, veniva determinato l'orario di attività degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande stabilendo un orario giornaliero di un minimo di ore 8 ed un massimo di ore 21 di attività con l'obbligo di chiusura alle ore 2.00 per il Centro Storico ed alle ore 3.00 per il resto del territorio comunale;

RICHIAMATA l'ordinanza n°189 del 24.07,08 avente per oggetto" Orari di vendita degli esercizi artigianali operanti sul territorio comunale"

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 116 della legge regionale n°1/2007 che fissano un minimo di cinque ed un massimo di diciotto ore giornaliere e che demandano al Comune la determinazione anche,in deroga ai suddetti limiti,degli orari in materia di somministrazione e bevande previa consultazione e confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio,dei consumatori e dei lavoratori del settore;

VISTA la deliberazione C.R. n°5/2008 avente per oggetto" Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n°1/2007";

RITENUTO ,pertanto, necessario,alla luce dei nuovi indirizzi regionali,procedere all'emissione di apposita ordinanza in sostituzione delle precedenti sopraccitate;

RITENUTO,altresì, necessario garantire un giusto equilibrio fra l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande che con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione ,allo sviluppo turistico ed alla valorizzazione del territorio e l'oggettivo disagio e disturbo per i cittadini residenti particolarmente nelle ore serali e notturne;

RITENUTO ,infine,necessario stabilire un regime orario anche per le attività complementari delle sale giochi,dei circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande e per gli esercizi artigianali di vendita di prodotti alimentari a carattere artigianale aperti al pubblico e sprovvisti dell'autorizzazione amm.va di cui alla legge regionale n°1/2007,in quanto svolgono un servizio affine a quelli oggetto della presente ordinanza e sono quindi idonei a determinare , a motivo anche della loro crescente diffusione, un identico impatto sul territorio e potenziali fenomeni di disagio ambientale;

VISTO l'art.54,comma 3, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n°267;



C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

VISTA la deliberazione C.C. n°14 del 29.01.09 avente per oggetto “ Adozione Piano comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande “con particolare riferimento all’art. 13 che demanda al Sindaco la predisposizione degli orari in materia di pubblici esercizi;

Sentito in proposito il parere favorevole delle associazioni di categoria;

ORDINA

L’orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e della attività complementari ed affini è stabilito come di seguito specificato:

Ambito di applicazione

Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dalla legge regionale n°1/2007 e dalla deliberazione C.R. n°5/2008;

Sono escluse dalla relativa disciplina:

- le attività di somministrazione di alimenti e bevande interne agli esercizi ricettivi, ivi comprese le aziende agrituristiche e rivolte ai soli alloggiati;
- le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- le attività svolte nel domicilio del consumatore;
- le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza e simili;
- le attività svolte all’interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili;
- le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all’interno delle stazioni ferroviarie;

Apertura giornaliera:

Attività di somministrazione alimenti e bevande

I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro la fascia massima compresa tra un minimo di 8 (otto) ore ed un massimo di 18 (diciotto) ore giornaliere con apertura minima dalle ore 5.00 e chiusura degli esercizi, per il Centro Storico e Semicentro,



C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

inderogabilmente alle ore 2.00 del giorno seguente e per il restante territorio alle ore 3.00 del giorno seguente ,fatti salvi i successivi vincoli e facoltà .

Negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento,in sale da ballo,locali notturni,stabilimenti balneari,impianti sportivi e similari ,i titolari osservano l'orario dell'attività prevalente.

Attività artigianali affini di vendita per asporto di prodotti alimentari

Fermo restando il divieto di somministrazione diretta al pubblico,le imprese artigiane iscritte all'albo ,sprovviste dell'autorizzazione ,di cui all'art.55 delle L.R. n.1/07, che vendono per asporto , nei locali di produzione o in altri ad essi contigui , prodotti alimentari di propria produzione determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura entro il seguente limite massimo : dalle ore 05.00 alle ore 02.00 del giorno seguente per il centro storico e semicentro e dalle ore 05.00 alle ore 03.00 del giorno seguente per il restante territorio fatti salvi i successivi vincoli e facoltà.

Sale giochi

I titolari di sale giochi determinano liberamente l'orario di apertura giornaliera entro i seguenti limiti massimi e previa comunicazione al Comune dell'orario prescelto:
Fascia massima di apertura = dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Circoli privati

I Circoli privati in cui si effettuano la somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento musicale compresi quelli autorizzati ai sensi del D.P.R. 235/2001 anche se riservati ai soli soci ,determinano liberamente l'orario di apertura giornaliera entro i seguenti limiti massimi e previa comunicazione al Comune dell'orario prescelto:
Fascia massima di apertura =dalle ore 05.00 alle ore 02.00 del giorno seguente

Attività stagionali

Per attività stagionali si intendono quelle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono esercitate per non meno di 5 mesi e non più di 8 mesi consecutivi nel corso dell'anno solare ai sensi di quanto previsto dall'art.7 della deliberazione C.C. n°14 del 29.01.09 avente per oggetto " Adozione piano comunale per la somministrazione di alimenti e bevande " .



C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

I titolari di dette attività stagionali determinano liberamente i mesi di apertura entro i limiti fissati dal comma precedente e previa comunicazione al Comune dei mesi prescelti;

I titolari di dette attività stagionali determinano ,altresì,l'orario di apertura giornaliera entro i seguenti limiti massimi e previa comunicazione al Comune dell'orario prescelto:
Fascia massima di apertura =dalle ore 8.00 alle ore 24.00

Vincoli e facoltà

E' fatto obbligo garantire la chiusura notturna di almeno 2 ore consecutive.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nono sono tenuti all'obbligo della giornata di chiusura settimanale; è data, comunque, facoltà all'esercente di osservare detta chiusura settimanale previa comunicazione al Comune.

Qualora ,a causa della concomitante chiusura settimanale di più esercizi dello stesso tipo,si determinino gravi carenze di servizio, il Comune può richiedere ad uno o più titolari di modificare il giorno di chiusura partendo dall'esercente che lo ha adottato per ultimo.

Le attività disciplinate dalla presente ordinanza quando operanti all'interno dei Centri Commerciali al dettaglio di cui alla L.R. n°1/2007 ,osservano gli orari ed i giorni di apertura della struttura in cui sono inseriti,fatti comunque salvi i limiti massimi stabiliti .

E' data facoltà ai gestori che hanno optato per la chiusura settimanale di derogarvi ogniqualvolta lo ritengano ,dandone avviso al Comune.

L'accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l'orario di chiusura (ore 2.00 centro storico e semicentro ed ore 3.00 per il resto del territorio),quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero del locale, le cui operazioni comprese quelle relative alla pulizia ,riassetto e riordino,dovranno essere completate entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura prescelto .

L'orario di svolgimento dell'attività e l'eventuale chiusura settimanale prescelti dall'esercente dovranno essere preventivamente comunicati al Comune.

E' facoltà del Comune ,in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico e/o di avvenimenti e ricorrenze che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali , concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza che possono riguardare sia gli intero territorio comunale che singole zone ,piazze o vie.

Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 3 giorni consecutivi.

E' facoltà del Comune a seguito di specifica e motivata richiesta dell'interessato,nelle giornate di sabato e domenica concedere,in deroga, l'autorizzazione ad anticipare alle ore 03.30 l'apertura delle attività artigianali affini di vendita per asporto di prodotti alimentari nel Centro Storico e Semicentro ed alle ore 4.30 nel restante territorio.



C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

E' data,altresi, facoltà previa autorizzazione da rilasciarsi a seguito di specifica e motivata richiesta dell'interessato,di posticipare di un'ora la chiusura delle attività stagionali nei mesi di luglio ed agosto per un massimo di due giornate settimanali.

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.144 della Legge Regionale n°1/2007 e dall'art.7bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n°267.

NORME FINALI

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività artigianali ad essi collegate ed equiparate ed per ogni altra attività sopra disciplinate.

Copia della presente ordinanza viene inviata alla Polizia Locale ed alle Forze dell'ordine preposte ai relativi controlli ed alle associazioni di categoria.

Contro il presente provvedimento è ammesso ,entro 60gg dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o in alternativa,entro 120gg dalla pubblicazione ,al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
(Massimo CALEO)